

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI **ASSOCIAZIONE CAMPANARI DEL MONFERRATO**

L'anno 2022 il giorno 20 del mese di settembre alle ore 18,30, presso la sede Sociale, espressamente convocata, si è riunita nel cortile adiacente alle sede, nel rispetto della normativa anti-covid che prevede misure di distanziamento fisico, in 2a convocazione l'Assemblea STRAORDINARIA degli associati per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica articolo 21 dello Statuto vigente.

Sono presenti gli associati sigg. Emilio Gallina, Marco Sebastiano Bellati, Alessandro Capra, Fabrizio Bocchio, Francesco Cazzulini, Giovanni Serra, Beatrice Malavenda, Alessandro Abate, Andrea Bo, Simone Rabino, Nicoletta Candelo, Eugenio Licata, Alessandro Serra, Mario Benotto, Carlo Domenico Viarengo, Giuseppe Galea, Paravidino Giuliana, Carla Campi, Alberto Massaro, Maria Teresa Cazzulini, Maria Grazia Lavezzaro, Luca Nushi, Giancarlo Bersi, Dario Spertino, Lorenzo Piana, Alberto Pesce, Giancarlo Moretti, Andrea Alesso, Cristina Maderna, Luca Borgia, Alessandro Salio, Silvia Curcio, il Socio Onorario: Mons. Claudio Moschini.

Il Presidente Emilio Gallina, dopo aver constatato che l'assemblea straordinaria in 1a convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea straordinaria considerando che sono presenti n. 33 associati su un totale di 43, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione. Il presidente constata e fa constatare che sono tutte adempiute le prescrizioni anti-Covid del distanziamento interpersonale e dell'utilizzo delle mascherine da parte di tutti i presenti, nonché la misurazione della febbre di ogni partecipante alla riunione.

Sul punto all'ordine del giorno il Presidente informa gli associati che è necessario adeguare lo Statuto al disposto del D. Lgs. 117/17 sugli enti del terzo Settore e propone quindi di modificare lo statuto come da modifica richiesta dalla Regione Piemonte per poter concludere iter di iscrizione al RUNTS. Le modifiche sono riportate nell'allegato, fornito ad ogni presente e parte integrante del presente verbale.

Come comunicato dalla Regione, poiché l'associazione era già iscritta la previgente Registro Regionale delle APS con numero 104/AL, ci si avvale dell'esenzione del pagamento dell'imposta di registro, come da art. 82 comma 3 del D.lgs. 117/17 "le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative" e dell'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo, come da art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/17 "gli atti, i documenti, le istanze, i contratti (...) e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo".

A seguito di una approfondita ed esauriente discussione si passa alla votazione, scelta dai presenti per alzata di mano, e con 31 voti favorevoli e 2 astenuti l'assemblea straordinaria della Associazione delibera la modifica dello Statuto formulata nell'allegato al presente. L'assemblea incarica il Presidente della Associazione di eseguire tutti gli adempimenti necessari alla regolarizzazione delle modifiche deliberate.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene tolta alle ore 20,10 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGREARIO

IL PRESIDENTE

UN ASSOCIATO



“A.P.S. CAMPANARI DEL MONFERRATO – E.T.S.”

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita con sede in Alessandria un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di “A.P.S. CAMPANARI DEL MONFERRATO – E.T.S.”

L'ente ha sede in Alessandria, presso la Parrocchia San Giovanni Evangelista in Via San Giovanni Evangelista 2.

In caso di spostamento della sede all'interno della stessa regione, tale variazione non comporta obbligo immediato di variazione del presente atto, la formalità potrà essere adempiuta alla prima occasione utile insieme ad altre modifiche allo statuto.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, 5 in conformità con il Codice Civile, la legge 106/2016 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e loro successive modificazioni ed integrazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati, attraverso l'attività esercitata la crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge in particolare di promuovere e gestire iniziative, servizi, eventi, attività culturali e ricreative; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, favorendo le iniziative volte a migliorare la qualità della vita. A tal fine, svolge in favore dei propri associati, eserciterà le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto. L'Associazione è un ente apolitico e non è soggetta al controllo di altri enti.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 27 del presente statuto o per l'assenza della stessa per mancanza di iscritti.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività di carattere generale, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto, ed in particolare:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; (ART. 5 lettera i – D.LGS. 117/2017)
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; (ART. 5 lettera f – D.LGS. 117/2017)
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. (ART.5 lettera k – D.LGS. 117/2017)

Nello specifico, l'ente persegue i seguenti obiettivi:

- 1) valorizzare e tutelare gli interessi religiosi, morali, culturali e sociali dell'Arte Campanaria;
- 2) promuovere a tutti i livelli, con Enti Religiosi e Civili rapporti di collaborazione e realizzazione di manifestazioni campanarie;
- 3) promuovere studi e ricerche storiche e statistiche sulle campane ed il loro uso, curandone la stampa, la divulgazione e la tutela del valore storico-artistico;
- 4) curare la collaborazione con Enti e Associazioni anche di altre Regioni e Stati che perseguano scopi affini ed intendano sostenere ed incoraggiare l'Arte Campanaria;
- 5) incentivare la passione e l'attività dei giovani, curandone la formazione tecnica e culturale con l'ausilio di esperti;
- 6) provvedere alla programmazione di manifestazioni campanarie, sia su campanili sia a mezzo di concerti itineranti;
- 7) istituire una scuola per campanari; organizzare concerti pubblici, mostre e conferenze;
- 8) collaborare con Curie e Parrocchie per il recupero ed il funzionamento dei concerti abbandonati, in disuso, privi di manutenzione o automatizzati non razionalmente.

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente le attività di interesse generale di cui all'art. 4, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri associati, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente di promozione cui l'associazione si affilierà ed ai loro associati, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di straordinari e particolari eventi o manifestazioni,

per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;

- può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui agli artt. 4 e 5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari ed ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la ricezione anche da terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto da tutte le normative vigenti.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo di promozione sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono associati persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III Funzionamento

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto il bilancio d'esercizio, in conformità all'art. 14 del Dlgs 11/17, alla normativa vigente ed alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, e la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui agli articoli del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno. In casi eccezionali può essere approvato e depositato entro altri termini stabiliti di volta in volta dalle leggi dello stato.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale se dovuto, devono essere a disposizione degli associati o affissi presso la sede sociale, nei dieci giorni antecedenti quello dell'assemblea convocata per l'approvazione.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze liquide degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti riportati a nuovo nell'interesse esclusivo dell'ente;

- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a chiunque, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale o collettivo del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

Art.13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dagli introiti delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto ;
- dalla gestione sussidiaria all'attività generale di servizi, progetti, strutture pubbliche e private previste dalla legge e dal presente statuto;
- dai contributi di associati;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali e sussidiarie all'attività generale.

Art.14 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il registro dei volontari di cui all'articolo 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo.

Tutti i libri sociali possono essere tenuti anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con gli obblighi nei confronti dell'ente hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta motivata al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.15 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente o per scelta dell'Assemblea degli associati, può essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV I SOCI

Art.16 Adesione all'Associazione

L'associazione non pone alcuna limitazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, ne facciano domanda e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Ogni persona che sceglie di far parte dell'Associazione deve assumerne l'identità spirituale caratterizzata dall'attirare i fedeli alle celebrazioni, animare le feste patronali mediante il suono delle campane e condividere l'ispirazione, le finalità e la spiritualità. Il numero degli associati è illimitato.

Per aderire all'Associazione si deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, ma l'iscritto all'ente è il minore. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dall'eventuale regolamento specifico o dal disposto di leggi dello Stato.

Il Consiglio Direttivo può delegare un suo membro a formalizzarne l'ammissione delle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci, l'associazione decorre da quest'ultimo adempimento. Nel caso

di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento per il tramite della mail richiesta e segnalata. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta e l'annotazione del libro degli associati dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali richieste. La tessera ha valore per l'intero esercizio o parte del primo di iscrizione. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento con il solo pagamento della quota nei termini stabiliti, senza necessità di presentare nuova domanda se l'iscrizione è ininterrotta. Gli associati, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione o presso la residenza dichiarata nella domanda; ogni variazione di residenza deve essere prontamente segnalata al Consiglio direttivo.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento annuale vincolante per la frequentazione della sede e delle attività, a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in alcun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile anche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente per l'esercizio sociale e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 17 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma annuale dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione;
- d) a partecipare, se maggiorenni, alle assemblee quando in regola con tutti gli obblighi verso l'ente;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere, se maggiorenni, gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi, in regola con il tesseramento, con il versamento delle quote associative e con tutti gli obblighi verso l'ente. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti con l'ente da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto.

Art.18 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione

Art. 19 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

- a) per dimissioni, dimostrabili anche con il mancato rinnovo/versamento della quota annuale di iscrizione entro i termini stabiliti dall'ente;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione ed alla vita civile in generale.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 20 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 21 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dagli associati che alla data della sua convocazione sono in regola con tutti gli obblighi prescritti nei confronti dell'ente. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 10 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto dell'esercizio sociale appena ultimato, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie di sua competenza eventualmente all'ordine del giorno.
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e se esterno ne delibera il compenso;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In via straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti disciplinari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Gli associati minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che può intervenire e votare in rappresentanza del minore. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza di almeno i tre quarti dei presenti aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione o che non siano in regola con gli obblighi verso l'ente.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 7 membri compreso il Presidente. I suoi componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero fra quelle indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del rendiconto del quarto esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il rendiconto d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei rendiconti e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito un suo membro, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e sempre del Presidente o del vice o del vicario. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza dell'Ente è attribuito ai al Presidente del Consiglio Direttivo ed è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 23 Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il rendiconto d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Può proporre al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predisporre per l'Assemblea sociale il rendiconto di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge attribuisce alla carica. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 24 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente o per scelta, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo formato da tre membri effettivi e due supplenti, od anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di tutte le leggi speciali in materia, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui eventualmente aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 26 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 28 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con gli obblighi nei confronti dell'ente.

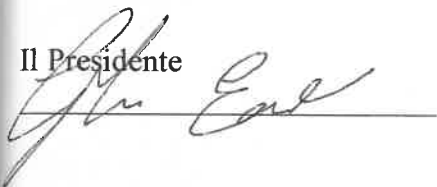
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori o un Liquidatore. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma transitoria.

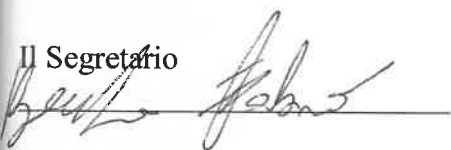
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Alessandria, 20/09/2022

Il Presidente



Il Segretario



Un Associato



Registrato ad Alessandria il 21/9/2022
N. 1178 - Corso 3 Esati €

Allegati N°

ASSISTENTE

La Piccirilli Antonia



Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**

Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-AL - DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-AL**

Oggetto: **VERBALE DI ASSEMBLEA X VARIAZIONE STATUTARIA**

Classificazione:

Mittente: **APS CAMPANARI DEL MONFERRATO**

Diretti Interessati:

APS CAMPANARI DEL MONFERRATO

Num. protocollo: **0111435**

Data: **21/09/2022 11:09:53**

Ufficio: **FRONT OFFICE - UT ALESSANDRIA - DP ALESSANDRIA**